



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea.

Guida alla compilazione del Modulo di richiesta del contributo fondo sociale legge n. 46 del 21 aprile 2023 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina

Oggetto della misura

Allo scopo di rafforzare l'offerta di servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea, è autorizzata l'assegnazione del contributo forfetario *una tantum* anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, previo aggiornamento del censimento delle persone ucraine presenti al **29 aprile 2023**, data di entrata in vigore della legge in oggetto. La richiesta deve essere effettuata nei successivi quarantacinque giorni, dunque entro il 13 giugno 2023.

Ai fini del riparto del contributo si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022 relativa a “*ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti e titolari di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022*”. L'ordinanza in oggetto definisce i criteri finalizzati alla richiesta del contributo, come di seguito riepilogati. In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento *pro quota* delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari.

Comuni aventi titolo alla misura

a) fasce di popolazione

Possono richiedere il contributo i Comuni sul cui territorio risulti presente, rispetto alla popolazione residente, un numero di cittadini ucraini richiedenti e titolari di protezione temporanea, secondo le seguenti fasce di presenze per numero di abitanti:

- a. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 3 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti;
- b. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 5 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti;
- c. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 8 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;
- d. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 15 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti.



In relazione alla popolazione residente, per l'inserimento del Comune nelle predette fasce, si deve fare riferimento ai dati del censimento ISTAT al 31/12/2020.

b) tipologia di presenze da considerare ai fini dell'accesso e quantificazione della misura

Con riferimento alla tipologia di presenze da considerare ai fini dell'accesso e quantificazione della misura, deve essere dichiarato il numero dei cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea presenti sul territorio del Comune richiedente al **29 aprile 2023**, data di entrata in vigore della legge in oggetto.

Il Comune richiedente è tenuto ad indicare **il numero di presenze** in base ai dati a sua disposizione.

Non sono rilevanti, ai fini della presente misura, altre condizioni soggettive, come ad esempio l'accesso a forme di assistenza alloggiativa, strutture di accoglienza, o altre misure di supporto ai sopradetti cittadini Ucraini.

Compilazione del modulo

La richiesta di accesso al contributo *una tantum* sarà considerata valida ai fini dell'erogazione del contributo in presenza delle seguenti condizioni:

- modulo scaricato dal sito www.anci.it al link <https://www.anci.it/wp-content/uploads/modulo-richiesta-contributo-fondo-sociale-aprile-2023.pdf> e compilato solo ed esclusivamente dal Comune beneficiario. Non verranno presi in considerazione moduli inviati da soggetti diversi dal Comune beneficiario.
- modulo non modificato e compilato in ogni sua parte e riportante il codice Istat scaricato al link https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/elenco_codici_comuni.php#top
- modulo firmato digitalmente dal Sindaco del Comune beneficiario o da soggetto delegato alla firma.
- modulo inviato alla pec fondosocialeucraina@pec.anci.it perentoriamente entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto, ovvero entro le **ore 23.59 del giorno 13 giugno 2023**.

Procedura di erogazione del contributo

Scaduti i termini di presentazione della domanda, ANCI trasmette le richieste pervenute, decorsi 15 giorni, al Dipartimento della Protezione civile nazionale. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali provvede al trasferimento pro quota delle medesime risorse in favore dei singoli Comuni beneficiari.

Il contributo è erogato allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta dei servizi sociali da parte dei Comuni.

Strumenti di assistenza alla richiesta e alla compilazione

I Comuni potenzialmente beneficiari potranno richiedere ulteriori chiarimenti, esclusivamente riferiti a criteri e modalità illustrati dalla presente Guida, rivolgendosi



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

all'indirizzo mail dedicato infofondoucraina@anci.it. Non verrà fornita risposta a soggetti diversi dai Comuni.